


Peculiarità della L. 3/2018

Il passaggio da Collegio ad Ordine delle
Professioni: quali cambiamenti per la Professione
Infermieristica

Forlì, 05 Ottobre 2018



Luigi Pais dei Mori
Studio di Infermieristica Legale e Forense LPdM di Belluno
Presidente O.P.I. Belluno



Responsibility

A duty or obligation upon one
moral, or legal accountability in
to behave correctly in respect of
or authority to act or dec

La responsabilità nella L. 3/2018

- Esercizio abusivo di una Professione Sanitaria (348 c.p.)
- Omicidio colposo (589 c.p.) e lesioni gravi colpose (590 c.p.)
- Commercio o somministrazione di medicinali guasti (443 c.p.)
- Aggravanti di pena per i reati commessi in strutture sanitarie e socio sanitarie (61 c.p.)

Esercizio abusivo: il nuovo 348 c.p.

- «Chiunque **abusivamente** esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»
 - Mancato conseguimento del titolo di studio
 - Mancato superamento dell'esame di Stato
 - Mancata iscrizione all'Albo



- «La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la **confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato** e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, **la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine**, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata»
 - L'abusivismo professionale tecnologizzato
 - Un new deal dei rapporti tra Magistratura e Ordini

- «Si applica la pena della **reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista** che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma **ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo**»
 - Le RSA «furbe»...
 - Prima della L. 3/2018 la sanzione era amministrativa (€ 516,00) ed il reato penale scattava dopo 3 segnalazioni.



Omicidio colposo e lesioni personali colpose: le nuove aggravanti

- Aggravanti nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione **per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato**

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona...»

589 c.p.

- Reclusione da sei mesi a cinque anni

589 c.p. «aggravato»

- Reclusione da 3 a dieci anni



«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale...»

590 c.p.

- Reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309,00 euro (lesione)
- Reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00 (lesione grave)
- Reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00 (lesione gravissima)

590 c.p. «aggravato»

- Reclusione da sei mesi a due anni (lesione grave)
- Reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (lesione gravissima)



La gravità delle lesioni...

- La gravità delle lesioni viene determinata dal tempo necessario al loro risanamento, per cui si distinguono:
 - lesioni personali lievissime, che si hanno quando la durata della malattia non è superiore a venti giorni;
 - lesioni personali lievi, che si hanno quando la durata della malattia è superiore a venti giorni, ma non superiore a quaranta;
 - lesione personale grave (art. 583 c.p.):
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
 - se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

- Lesione personale gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso
 - l'aborto



Detenzione o somministrazione di farmaci guasti, art. 443 c.p.

- «**Chiunque** detiene per il commercio, pone in commercio o **somministra** medicinali guasti o imperfetti...»
 - *«Il medicinale si qualifica come guasto o imperfetto qualora manchi o sia notevolmente diminuita la sua efficacia terapeutica»*
 - *Scadenze*
 - *Preparazioni anticipate*
 - *Conservazione incongrua*

- Può configurare reato di pericolo (mera detenzione)
- Può configurare reato di «delitto tentato» ex art. 56 c.p. qualora vi sia consapevolezza del guasto o dell'imperfezione (*Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24704 del 11 giugno 2015*)




443 c.p.

- «... è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103,00 euro»

Nuovo 443 c.p. (per il farmacista)

- escluso il penale, solo sanzione amministrativa da 1.500,00 a 3.000,00 euro con qualche particolarità...



Reati commessi in danni di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

Art. 61 c.p. (circostanze aggravanti comuni)

- Aggiunto il comma 11-sexsies
- Aggravano il reato... «l'aver, **nei delitti non colposi**, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative»



Il potere disciplinare


Gli Ordini «separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante»

- Ufficio (regionale) degli Istruttori di Albo: tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni di albo esterne a quella dell'Ordine in questione e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della Salute

- Le sanzioni disciplinari vengono irrogate secondo una graduazione correlata a:
 - volontarietà della condotta,
 - gravità
 - reiterazione dell'illecito



WITH
GREAT POWER COMES
GREAT RESPONSIBILITY



“Chiedo scusa alle grandi domande
per le piccole risposte”

W. Szymborska



luigi.pais@gmail.com